

omissis

FATTO E DIRITTO.

Il sig. ***** ha convenuto in giudizio il Fallimento T. L. e la BANCA * s.p.a., chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della complessiva somma di € 71.271,05, previo accertamento della condotta illecita tenuta dal sig. T. L. nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario per conto della Banca *; ha esposto, infatti, l'attore, che, tra il 1993 ed il 2000, aveva consegnato (a mezzo di assegni bancari e circolari, ma anche in contanti) una serie di somme di denaro al sig. T. – con il quale il ***** intratteneva rapporti dal 1985, affidandogli l'investimento dei propri risparmi – affinché venissero investite in strumenti finanziari della società preponente Banca *; che, solo successivamente, dopo aver richiesto notizie alla Banca * sull'andamento degli strumenti di investimento a lui intestati, nonché da notizie di giornale, il sig. ***** apprendeva che, in realtà, le somme da lui consegnate al T., erano state da quest'ultimo distratte ed incassate personalmente dal promotore, anziché essere utilizzate per la sottoscrizione di strumenti finanziari della preponente; che, in totale, il ***** aveva consegnato al T. somme per complessivi € 81.600,19 (pari a L. 158.000.000), dei quali € 9.296,00 erano stati risarciti in sede stragiudiziale dalla Banca *, che solo in relazione a questa somma aveva riconosciuto una propria responsabilità.

Si è costituita la BANCA * s.p.a., contestando la pretesa attorea, eccependo in via processuale l'irritualità del procedimento, da instaurarsi secondo le forme del rito societario ex D.L.vo 17.01.2003 n. 5, anziché nelle forme ordinarie; nel merito ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere ex art. 2947 c.c.; ha poi contestato la mancanza di prova offerta dall'attore circa la dazione di denaro al promotore finanziario e, in particolare, circa la sua destinazione all'utilizzo in strumenti di investimento della Banca *; infine, in via subordinata, ha dedotto la corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., per avere egli corrisposto al promotore del denaro mediante assegni non trasferibili o contanti, in violazione delle forme prescritte dalla normativa in materia.

Si è pure costituito il Fallimento T., in persona del curatore, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza in data 18/20 ottobre 2005, il G.I., ritenuto che la causa rientrasse tra quelle di cui all'art. 1, comma 5°, D.L.vo 5/03, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo ed il mutamento del rito.

La causa, pertanto, proseguiva nelle forme del rito societario davanti al Tribunale in composizione collegiale; veniva istruita mediante audizione testimoniale e, all'esito, veniva fissata udienza di discussione davanti al collegio, ove i procuratori delle parti discutevano e concludevano come in epigrafe ed il Tribunale disponeva, ai sensi dell'art. 16 D.L.vo 5/03, che la sentenza venisse depositata nel termine di 30 giorni dalla udienza di discussione.

1) Posizione del Fallimento T.. Difetto di legittimazione passiva e di interesse a contraddire.

Deve preliminarmente rilevarsi la carenza di legittimazione passiva del convenuto Fallimento T. rispetto alle pretese di parte attrice, dal momento che quest'ultima non ha svolto, di fatto, alcuna domanda volta ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato nei confronti della curatela.

Infatti, la difesa attrice non ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni nei confronti del fallimento T., scelta corretta alla luce della ormai consolidata giurisprudenza, secondo la quale le domande dirette ad accertare un credito nei confronti di un soggetto fallito e, tanto più, ad ottenere una condanna della curatela sono inammissibili nel giudizio ordinario, dovendo essere necessariamente proposte nelle forme proprie dell'accertamento dei crediti concorsuali, ai sensi dell'art. 52 l.fall. in ossequio alla tutela della *par condicio creditorum* ed al divieto di instaurare o proseguire azioni individuali (Cass. sez. I, n. 13057

del 9/09/2002; n. 6475/03 cit.; SS.UU. n. 21499/04 cit., nonché la sentenza “gemella” n. 21500 in pari data, e la successiva n. 23077 del 10.12.2004; da ultimo sez. I, n. 7967 del 27/03/2008); più in particolare, è stato precisato che simili domande sono improponibili - ove svolte nei confronti di soggetto già dichiarato fallito, come nel caso di specie - o improcedibili - ove inizialmente proposte nei confronti di soggetto *in bonis*, poi fallito nel corso del giudizio (così Cass. SS.UU. n. 21499/04 cit., in motivazione, e sez. I, n. 28481 del 22/12/2005).

Ed è per questo che l'attore non ha svolto domande dirette di condanna nei confronti del fallimento T., giustificando la citazione in giudizio della procedura, con l'esigenza di «*far accertare e dichiarare modi, tempi e forme delle modalità di “azione” del sig. T. nei confronti del sig. ***** e pertanto ottenere la condanna della società preponente/mandataria, ex lege solidalmente responsabile, al risarcimento del danno*» (così, esplicitamente, l'atto di citazione, punto 15, pag. 8); cioè l'attore ha ritenuto che, al fine di accertare la commissione del fatto illecito da parte del T. L., quale presupposto necessario per l'affermazione della responsabilità del preponente, doveva essere chiamato in giudizio anche il fallimento, quale soggetto successore del T. in tutti i rapporti giuridici. Ma se così è (e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che, ove si chiedesse l'accertamento ai fini di una condanna del fallimento, la domanda, come detto, sarebbe improponibile), è evidente che, in realtà, l'accertamento del fatto illecito, ai fini di far dichiarare la responsabilità per fatto altrui del preponente, può ben essere svolto anche solo nei confronti del terzo responsabile, non essendovi alcun litisconsorzio necessario con l'autore del fatto, ove non si chieda la condanna anche di quest'ultimo; il principio discende dalla regola generale in tema di obbligazioni solidali, per cui il pagamento può essere chiesto per l'intero ad uno solo dei corresponsabili e l'autonomia dei rapporti non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 7635 del 30/03/2010; n. 8105 del 6/04/2006 e n. 16957 del 16/08/2005).

Pertanto, nel caso di specie, posto che nei confronti del fallimento non può essere svolto alcun accertamento con efficacia di giudicato, per il ricordato principio dell'improcedibilità delle domande proposte nelle forme ordinarie, è evidente come l'accertamento del fatto illecito commesso dal T. chiesto dall'attore ha come unico scopo giuridico quello di ottenere la condanna della Banca * per fatto altrui e può essere svolto dal giudice anche in via incidentale (Cass. n. 16957/05 cit.); ne consegue che non vi è alcun interesse, né alcuna utilità pratica dell'attore ad ottenere tale accertamento anche nei confronti del fallimento, se non in via meramente incidentale e, per converso, il fallimento è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande attrici, rivolte esclusivamente nei confronti della Banca *.

2) Domanda nei confronti della BANCA *.

2a) Questioni preliminari: prescrizione.

Va disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta BANCA * (e peraltro da quest'ultima apparentemente non più coltivata in sede di memoria conclusionale), in primo luogo perché la condotta addebitata al promotore T. L. rivestirebbe i caratteri di un reato (truffa e bancarotta fraudolenta, v. sentenza penale di condanna di primo grado, depositata dall'attore all'udienza del 3.10.2008), con conseguente applicazione, ai sensi dell'art. 2947, ultimo comma, c.c., di un termine prescrizione ben più lungo dei cinque anni per il risarcimento danni da mero illecito civile; è noto, poi, come tale termine più lungo si applichi sia nei confronti dell'autore del fatto illecito, sia anche di eventuali responsabili indiretti per fatto altrui (Cass. n. 12357 del 9/10/2001; n. 20437 del 25/07/2008 e n. 9535 del 22/04/2010).

In secondo luogo, comunque, è evidente come il termine di decorrenza non possa individuarsi in quello delle varie dazioni di denaro, ma nel momento, successivo, in cui il ***** è venuto a scoprire che il denaro da lui consegnato al T. non era stato investito in strumenti finanziari. Ciò, in base alla documentazione in atti, è avvenuto all'incirca verso la fine del 2002 (intorno ad ottobre), se è vero che in questo periodo sono state avanzate le denunce e segnalazioni da parte della stessa banca preponente in relazione alle irregolarità del T. e che, nel novembre di quell'anno, la CONSOB ha adottato la sospensione cautelare del promotore (v. doc. 2 di parte attrice). Peraltro, i due testi, ***** Maurizio e Manuela, entrambi sentiti all'udienza del 22.11.2007, hanno confermato che, ancora nell'autunno del 2002 il T. si era recato presso l'abitazione dell'attore, consegnando un prospetto contabile riportante i risultati degli investimenti (asseritamente) sottoscritti dal ***** ed illustrandoglieli; si deve quindi affermare che, sino ad allora, il sig. ***** fosse ancora convinto dell'esistenza dei suoi investimenti e non potesse avere contezza dell'illecito perpetrato ai suoi danni dal T..

Senza contare, poi, che prima dell'atto di citazione (notificato il 5.05.2004) vi era già stato un atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla lettera dell'Avv. Menzani inviata alla Banca * il 17.03.2003 (doc. 14 attore), ove venivano contestati i medesimi fatti dedotti nel presente giudizio, con la richiesta di restituzione delle stesse somme.

2b) Merito: prova della consegna del denaro e della sua destinazione.

Nonostante la contestazione mossa sul punto dalla convenuta Banca *, deve ritenersi idoneamente dimostrata dall'attore la consegna del denaro al T. - nell'ammontare indicato in citazione - nonché la sua destinazione ad essere investito in strumenti finanziari emessi o, comunque, trattati, dalla società convenuta.

Sono stati prodotti, in copia, assegni (bancari e circolari), per un complessivo ammontare di L. 130.000.000 (docc. da 5 a 11 del fascicolo attore, nonché docc. da 38 a 41, quali nuove copie meglio leggibili degli assegni già prodotti sub docc. 8, 9, 10 ed 11), tutti girati per l'incasso dal T. L. e tutti (tranne uno, di cui si dirà meglio ora), emessi dall'odierno attore *****; quanto all'assegno di L. 15.000.000 emesso all'ordine di ***** Don Enrico (cugino dell'odierno attore, doc. 7), i testimoni (***** Manuela) ne hanno confermato comunque la provenienza, di fatto, dall'attore ***** al quale detto assegno sarebbe stato donato dal cugino e quindi consegnato dall'attore al T..

Pure dimostrata deve ritenersi la dazione - in contanti - dell'ulteriore somma di L. 8.000.000, consegnata a titolo di completamento del PAC Multiras, già sottoscritto dall'attore con il versamento di altri 20 milioni (questi, in effetti, realmente utilizzati per l'investimento): la dazione risulta dimostrata sia dalla dichiarazione di quietanza rilasciata dal T. in calce al doc. 12 di parte attrice, sia da quanto dichiarato dai testimoni (sempre ***** Maurizio e Manuela); se è vero, infatti, che questi ultimi hanno detto di non aver assistito direttamente al pagamento, ma solo di aver visto il padre preparare un "rotolo" di banconote, dicendo che stava andando a darle al T., tali dichiarazioni, unitamente al principio di prova per iscritto sopra citato, sono idonee a dimostrare tale dazione di denaro.

Del resto, nel caso di specie si deve assegnare particolare rilevanza alla prova testimoniale, atteso quanto dedotto dall'attore (e confermato, appunto, dalle escussioni testimoniali) in ordine alla circostanza che lo stesso T., in occasione di uno degli ultimi incontri avuti con il ***** presso la sua abitazione, al fine di ragguagliare il cliente sullo stato e l'andamento dei suoi investimenti, ebbe a strappare gran parte della documentazione attestante, appunto, gli investimenti sottoscritti dal ***** (o meglio

che il ***** credeva di aver sottoscritto) con le somme da lui versate al promotore; pertanto, in base a tale circostanza, l'attore si è trovato nella materiale impossibilità di procurarsi una prova scritta, non tanto in ordine alla dazione di denaro (che si è già visto documentata quasi integralmente tramite assegni), quanto in ordine alla destinazione del denaro stesso.

Con riferimento a tale ultimo aspetto – decisamente contestato dalla convenuta – se ne deve invece affermare la dimostrazione in giudizio, tenuto conto della provata impossibilità per l'attore di procurarsene una prova scritta diretta, a seguito della testimoniata distruzione dei documenti da parte del T., e valorizzando una serie di elementi istruttori, di natura documentale, testimoniale e presuntiva.

In primo luogo, è assolutamente pacifico e documentato che il sig. L. T., nel periodo oggetto di causa, svolgesse attività di promotore finanziario fuori sede, iscritto nell'apposito albo, per conto della BANCA * s.p.a. dal 28 gennaio 1992 al 4 ottobre 2002, peraltro in via esclusiva; in secondo luogo, come confermato dalle testimonianze assunte, i rapporti tra l'attore ed il T. si fondavano esclusivamente sulla qualità di promotore finanziario di quest'ultimo, al quale il sig. ***** affidava i propri risparmi per investirli; nessun altro tipo di rapporto è emerso o è stato provato in giudizio, sicché deve escludersi quanto prospettato dalla convenuta (in maniera, peraltro, assai generica ed ipotetica) su una diversa causa delle dazioni di denaro dall'attore al T.; ancora, vi è un principio di prova per iscritto, confermato dalle testimonianze, e costituito dai rendiconti di cui ai docc. da 19 a 22 di parte attrice, ovvero i prospetti che lo stesso T. mostrava al ***** , contenenti – a dire del promotore – l'andamento degli investimenti effettuati per suo tramite; in tali rendiconti sono indicati strumenti di investimento tutti riconducibili alla BANCA * s.p.a., così come – con specifico riferimento alla dazione di L. 8.000.000 in contanti di cui si è detto sopra – nel doc. 12, relativo al completamento di un piano MULTIRAS PAC. Del resto, ad ulteriore conferma della attendibilità di tali testimonianze e della documentazione citata, vi sono anche gli esiti delle indagini e dell'istruttoria dibattimentale svolte nel procedimento penale a carico di T. L., da cui si ricava che le modalità operative tipiche del soggetto erano proprio quelle descritte dai testimoni sentiti nella presente controversia, ovvero farsi consegnare del denaro con lo scopo di investirlo e poi trattenerlo invece per sé, senza sottoscrivere alcuno strumento finanziario, ma consegnando ai clienti falsi prospetti e false documentazioni bancarie apparentemente attestanti gli avvenuti versamenti e l'andamento degli investimenti (v. oltre alla sentenza penale nei confronti del T., anche la delibera Consob del 5.11.2002, doc. 2 di parte attrice).

In conclusione, si deve ritenere pienamente provato nel presente giudizio: che ***** ***** ha effettuato versamenti di denaro al T. L. (nella misura complessiva indicata in citazione, di L. 138.000.000, pari ad € 71.271,05); che tali pagamenti – per lo meno nelle intenzioni dell'attore – erano destinati ad essere investiti in strumenti finanziari emessi o comunque trattati dalla BANCA * s.p.a., per conto della quale il T. svolgeva l'attività di promotore; che, poi, di tali somme si appropriò invece indebitamente il T., senza utilizzarle per gli scopi convenuti. In pratica è stato dimostrato che il T. L. ha commesso un illecito nei confronti dell'odierno attore e che tale illecito è stato posto in essere nello svolgimento della sua attività di promotore finanziario per conto della BANCA * s.p.a..

*2c) Responsabilità della BANCA * s.p.a. per l'illecito commesso dal promotore.*

Ciò posto in fatto, in diritto deve quindi affermarsi la responsabilità della società convenuta per gli illeciti commessi dal promotore finanziario.

La responsabilità deriva dai principi dettati dalle leggi speciali che si sono succedute in materia, cui la fattispecie in esame risulta soggetta in termini di applicazione temporale, e che stabiliscono la responsabilità solidale del preponente per i danni cagionati dal promotore: infatti, sin dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 (c.d. legge SIM), l'art. 5, comma quarto, stabiliva che: «*la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale*»; tale norma è stata poi ripresa, con formula praticamente identica, dapprima dal D.L.vo n. 415 del 23 luglio 1996, art. 23, comma 3° e, da ultimo, dall'art. 31, comma 3°, del D.L.vo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria), i quali testualmente sanciscono: «*Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale*». Le citate norme sono assai chiare ed univoche – come chiara ed univoca è l'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza – nel configurare in capo all'intermediario una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui; tale responsabilità, in particolare, opera per il solo fatto che l'illecito del promotore abbia un nesso di occasionalità con lo svolgimento dell'attività per conto dell'intermediario (Cass. n. 10580 del 19/07/2002; n. 20588 del 22/10/2004 e n. 17393 del 24/07/2009), non presuppone alcuna colpa in capo al preponente (né sotto il profilo della erronea scelta del collaboratore, né sotto l'aspetto della negligente vigilanza sulla sua attività) e non è esclusa dal comportamento doloso del promotore, come si ricava all'evidenza dalla norma che include anche il caso di danni derivanti da illecito penale.

Come visto sopra, nel caso di specie è innegabile il collegamento funzionale tra l'illecito commesso dal T. e lo svolgimento della sua attività di promotore finanziario, sia sotto il profilo soggettivo, atteso che il T. svolgeva tale attività per conto della Banca * e che in tale veste aveva intrattenuto rapporti con il sig. ******, sia sotto il profilo oggettivo, poiché i soldi consegnati dall'attore al promotore erano destinati ad essere investiti in strumenti finanziari della convenuta.

2d) Concorso colposo del danneggiato.

Deve poi escludersi la configurabilità, nel caso di specie, di un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., e di una conseguente riduzione del danno o, addirittura, di una interruzione del nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno stesso.

La convenuta deduce tale concorso sotto il profilo della violazione, da parte dell'investitore, delle norme regolamentari sui rapporti tra investitore e promotore finanziario, che prevedono, quale esclusiva modalità di pagamento al promotore, soltanto assegni o altri titoli di credito non trasferibili, intestati all'intermediario, oppure ordini di bonifico o ancora strumenti finanziari all'ordine, comunque intestati all'intermediario: tali modalità erano in effetti previste dai vari regolamenti attuativi delle tre leggi in materia di intermediazione succedutesi nel tempo e già citate (Reg. 2.07.1991, n. 5388, art. 14, comma 9, in attuazione dell'art. 5 L. n. 1 del 1991; Reg. 8.04.1997, n. 10629, art. 23, comma 5, in attuazione dell'art. 23, D:L.vo 415 del 1996 e Reg. 1.07.1998, n. 11522, art. 94, comma 6, in attuazione dell'art. 31 D.L.vo n. 58 del 1998).

Tuttavia tale violazione (pure in fatto accertata in causa, avendo il ***** pagato il T. in contanti o con assegni al portatore privi della clausola di non trasferibilità ed intestati allo stesso promotore), non può essere addebitata all'attore quale comportamento colposo e non può quindi comportare l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta illecita del promotore ed il danno subito dal cliente.

Infatti, come si evince chiaramente dalla lettura delle norme citate, le stesse impongono un obbligo di comportamento gravante sul promotore, per di più posto proprio a tutela del cliente-investitore (tutti e tre gli articoli citati, infatti, adottano la formula: “il promotore può ricevere esclusivamente”); è quindi ovvio che non può addebitarsi all’investitore, a titolo di colpa, la violazione di un obbligo normativo che la legge impone ad un soggetto diverso.

La giurisprudenza maggioritaria si è invero pronunciata in tal senso, precisando anche come tale conclusione non sia inficiata dalla eventuale consapevolezza in capo al cliente della violazione posta in essere dal promotore, salvo il caso in cui tra i due soggetti vi sia stata una vera e propria collusione (Cass., sez. I, n. 8229 del 7/04/2006; n. 17393 del 24/07/2009 e, da ultimo, n. 6708 del 19/03/2010). Peraltro, si osserva come l’unica pronuncia edita apparentemente espressasi in senso contrario (Cass. n. 13529 del 11/06/2009), si fondava sulla piena e provata conoscenza, da parte dell’investitore del complesso *iter* funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento e delle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, conoscenza tratta sia dalla sua personale e pluriennale esperienza, sia dal fatto che dette regole erano espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari; nel caso di specie non potrebbe invece ritenersi provata (e, per la verità, nemmeno è stata allegata dalla convenuta), alcuna conoscenza o consapevolezza da parte del cliente delle regole sulla modalità dei pagamenti al promotore, atteso che l’attore è soggetto del tutto privo di competenza specifica nel settore (esercita la professione di salumiere), né è emerso in alcun modo che dette regole fossero da lui conoscibili perché riferite dal promotore o riportate sui moduli di investimento, dal momento che il T., come visto, utilizzava documentazione non ufficiale, ma da lui stesso alterata (e senza ulteriormente considerare che si tratta di regolamenti, quindi di norme di natura secondaria, non necessariamente conosciute o conoscibili dalla generalità degli investitori, essendo destinate essenzialmente agli operatori professionali del settore).

A maggior ragione non può assumere rilevanza, ai fini dell’esclusione del nesso di causalità o della configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato, la violazione della normativa antiriciclaggio all’epoca vigente (L. 5.07.1991, n. 197) in relazione all’assegno di L. 50.000.000, datato 31.07.2000, in quanto emesso al portatore e senza la clausola di non trasferibilità, pur portando una cifra superiore al limite di L. 20.000.000 stabilito dalla legge per i pagamenti in contanti o con titoli al portatore; infatti, in base al c.d. principio di causalità giuridica, perché si configuri un illecito civile non è sufficiente l’accertamento dell’avvenuta violazione di norme o di regole di diligenza e prudenza, ma è anche necessario che tale violazione abbia causato (o, quanto meno, concorso a causare) l’evento dannoso; in particolare, in caso di violazione di norme specifiche, è necessario che il danno verificatosi costituisca concretizzazione di quel rischio specifico che la norma prudenziale violata mira ad evitare (Cass. n. 20328 del 20/09/2006 e n. 11609 del 31/05/2005); diversamente argomentando, si finirebbe per accogliere il principio – più volte respinto dalla giurisprudenza – per cui *qui in re illicita versari tenetur etiam pro casu*, addossando cioè al soggetto che ha commesso una violazione normativa qualsiasi conseguenza negativa, anche se dipendente da una causa diversa dalla condotta illecita. È quindi evidente come, nel caso di specie, la violazione della normativa antiriciclaggio – che persegue fini di tracciabilità dei passaggi di denaro di una certa entità, per esigenze sia di lotta all’evasione fiscale, sia di contrasto alla criminalità e non certo per esigenze di tutela dei risparmiatori contro eventuali condotte illecite dei promotori finanziari – nulla abbia a che vedere con il danno subito dall’attore, non avendo in alcun modo contribuito al verificarsi della lesione.

Deve quindi escludersi qualsiasi apporto causale colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente conferma della piena ed integrale responsabilità dell'intermediario in ordine ai danni subiti dal ***** per l'illecito commesso dal T..

2e) Risarcimento del danno.

Il danno, quindi, deve essere risarcito all'attore nella misura delle somme da lui consegnate al T. e da quest'ultimo illegittimamente sottratte, senza utilizzarle per gli investimenti cui erano destinate.

Come visto, la somma dimostrata in corso di causa ammonta a L. 138.000.000, pari ad € 71.271,05; tale somma, costituendo risarcimento del danno da fatto illecito, è indubbiamente un debito di valore, soggetto quindi alla rivalutazione monetaria, nonché agli interessi compensativi per il maggior danno derivante dall'impossibilità di impiegare le somme sottratte in altri investimenti redditizi (considerato che, vista la destinazione delle somme stesse, è provato che sarebbero state comunque investite in strumenti finanziari). Bisogna precisare, quanto all'individuazione dell'epoca cui far risalire il danno al fine di calcolare la rivalutazione della cifra e la decorrenza degli interessi, che, trattandosi di una serie di versamenti, di vari importi (in media intorno ai 15,17 milioni di lire, con un massimo di L. 50 milioni), effettuati in diversi periodi temporali, dal 1993 sino al 2000, che tale epoca può essere posta nel marzo 1999, quale data intermedia tra i versamenti più rilevanti (non considerando il pagamento di soli L. 8.000.000, avvenuto nel 1993 e tenuto conto che 80 milioni di lire sono stati versati tra il 30.10.1997 ed il 17.03.1998, mentre i restanti 50 milioni sono stati pagati il 31.07.2000); pertanto, poiché il coefficiente ISTAT per la rivalutazione monetaria da quel periodo all'attualità è di 1,2661 (rinvenibile dal sito web dell'istituto, all'indirizzo <http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni>, nella tabella "Coefficienti mensili"), la somma rivalutata all'attualità è pari ad € 90.236,00 (arrotondati). Come detto, poi, devono anche essere riconosciuti gli interessi compensativi del maggior danno, derivante dal non aver potuto disporre della somma indebitamente sottratta per il suo utilizzo in investimenti redditizi; gli interessi devono essere riconosciuti al tasso annuo del 2,39%, che rappresenta la media dei tassi legali e dei rendimenti dei titoli di Stato e, quindi, il rendimento medio ordinario e minimo che, in mancanza di specifica prova in ordine ad un differente impiego del denaro, l'attore avrebbe presuntivamente ottenuto dal diverso investimento del loro denaro; tuttavia, per il principio del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria (possibile soltanto per i crediti retributivi da lavoro subordinato, perché espressamente sancito dalla legge, art. 429 c.p.c.), gli interessi non devono essere calcolati sulla somma già rivalutata, bensì sulla somma come rivalutata di anno in anno, o meglio, sul valore medio della somma capitale nel periodo considerato (Cass. SU n. 1712 del 17.02.1995), ricavabile dalla semisomma tra l'importo iniziale (€ 71.271,05) e l'importo rivalutato (€ 90.236,00) e pari, quindi, ad € 80.753,00.

Deve poi essere riconosciuto in favore dell'attore anche il risarcimento del danno morale: è evidente, infatti, come sussista il presupposto di cui al combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., poiché il fatto illecito commesso dal T. L. integra gli estremi di un reato (anzi, di più fattispecie di reato, come pure accertato in sede penale); è noto come, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, nel caso in cui il fatto illecito costituisca anche reato, il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale (per tutte v. Cass. SU, n. 26972 del 11/11/2008). Nel caso di specie non c'è dubbio che la condotta illecita abbia leso interessi giuridicamente rilevanti (quali il diritto all'integrità patrimoniale e, più ancora, il diritto al risparmio, quest'ultimo anche di rilievo costituzionale, v. art. 47 Cost.) e che abbia

comportato una sofferenza soggettiva, derivante non solo dalla perdita economica obiettivamente ingente, ma anche dal tradimento della fiducia che l'investitore aveva riposto nell'intermediario e dal fondato timore di vedere andare in fumo i propri risparmi. È chiaro che, a differenza di quanto detto sopra in ordine al danno patrimoniale, l'epoca di concretizzazione di tale danno deve invece essere individuata in un periodo successivo, ovvero alla fine del 2002 (ottobre-novembre), quando il ***** ha scoperto l'illecito commesso ai suoi danni e si è perciò potuto rendere conto del pregiudizio subito.

Ovviamente tale danno, una volta riconosciute i presupposti, può essere liquidato in via equitativa, trattandosi di un danno non dimostrabile materialmente, che, tenuto conto della gravità del fatto e dell'entità del danno patrimoniale, può essere individuato in circa il 10% della somma sottratta (quindi € 7.000,00), la quale, rivalutata all'attualità, ammonta ad € 8.500,00; anche su tale somma decorrono poi gli interessi dalla presente sentenza al saldo.

3) Spese di lite.

Le spese sono regolate in base al principio della soccombenza. Pertanto, quelle sostenute dall'attore sono poste a carico della convenuta Banca * s.p.a., mentre quelle del fallimento sono poste a carico dell'attore. La misura di entrambe è liquidata in dispositivo, in conformità alle rispettive note depositate dalle difese, con specifico riguardo alle spese della curatela fallimentare, che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il rimborso da parte dell'attore dovrà essere disposto direttamente a favore dell'erario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

– accertata la responsabilità di T. L. e di BANCA * s.p.a. in ordine all'appropriazione da parte del T., al tempo promotore finanziario di BANCA * spa, della somma di € 71.271,05, a lui consegnata da ***** ***** , tra il 1993 ed il 2000;

– condanna BANCA * spa, ora A. spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno patrimoniale in favore di ***** ***** , nella misura di € 90.236,00, già rivalutata all'attualità, oltre agli interessi ponderati (sul montante di € 80.753,00), nella misura del 2,39% annuo, dal marzo 1999 fino alla sentenza ed oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

– condanna BANCA * s.p.a. al risarcimento a favore di ***** ***** , del danno morale, liquidato in € 8.500,00, già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

– dichiara il difetto di legittimazione passiva del Fallimento T. L. rispetto alle domande proposte dall'attore;

– condanna BANCA * s.p.a., ora A. spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali in favore di **** *, che liquida in complessivi € 15.648,81, di cui € 10.241,50 per onorari, € 3.301,00 per diritti ed € 413,50 per anticipazioni, oltre IVA e CPA come per legge;

– condanna ***** ***** alla rifusione delle spese processuali a favore del Fallimento T. L., in persona del Curatore fallimentare, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in complessivi € 4.116,94, di cui € 3.659,50 per diritti ed onorari ed € 457,44 per spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2009.

Il Presidente

Il Giudice Estensore